



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

(Allegato Sub A alla deliberazione n. 41 del 30/04/94)

Testo modificato con:

Deliberazione di C.C. n. 26 del 29.02.2000

Deliberazione di C.C. n. 144 del 21.12.2001

Determinazione Dir. n. 2/196 del 20.12.2001

Deliberazione di C.C. n. del

I N D I C E

TITOLO I TARIFFE

Art. 1	Oggetto	Pag.	2
Art. 2	Classe del Comune	“	2
Art. 3	Oggetto della tassa	“	2
Art. 4	Classificazione dei luoghi pubblici.....	“	2
Art. 5	Riduzione tariffaria per categoria	“	3
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee.....	“	3
Art. 7	Affrancazione della tassa sui passi carrabili.....	“	3
Art. 8	Occupazione di sottosuolo o soprasuolo realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	“	3
Art. 9	Riduzione delle tariffe per le occupazioni temporanee.....	“	4
Art. 10	Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temp..	“	4
Art. 11	Aree destinate al parcheggio	“	4
Art. 12	Maggiorazione tariffe per l'occupazione temporanea.....	“	5
Art. 13	Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante	“	5
Art. 14	Riduzione del computo della superficie	“	5
Art. 15	Occupazione abusive per protrazione	“	5
Art. 16	Occupazione di misura inferiore all'unità impositiva.....	“	5
Art. 17	Occupazione con impianti pubblicitari	“	6

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 18	La concessione per l'occupazione permanente	“	6
Art. 19	Revoca della concessione	“	6
Art. 20	Revoca per gravi inadempienze	“	7
Art. 21	L'autorizzazione per le occupazioni temporanee	“	7
Art. 22	Occupazioni d'urgenza	“	7
Art. 23	Revoca dell'autorizzazione	“	7

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI

Art. 24	Occupazioni permanenti	“	8
Art. 25	Occupazioni temporanee	“	8

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 26	Rimborso di riscossioni indebite	“	8
Art. 27	Adempimenti del Funzionario responsabile	“	9
Art. 28	Adempimenti del concessionario	“	9

TITOLO I

TARIFFE

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di **ORVIETO**, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

Art. 2 CLASSE DEL COMUNE (43.1)

1. Il Comune di **ORVIETO**, tenuto conto della popolazione residente, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV, ai sensi dell'art. 43 del decreto 507.

Art. 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicasi ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
4. Ai sensi dell'art. 42 del decreto 507, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dal decreto stesso e la relativa deliberazione di fissazione delle tariffe è adottata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE (42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

- | | | |
|-----|-----------|---|
| I | categoria | - Capoluogo |
| II | categoria | - Zona limitrofa al capoluogo |
| III | categoria | - Tutte le frazioni e zone periferiche del Comune |

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e

con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio (e presso le circoscrizioni comunali - per i Comuni che ne sono dotati).

Art. 5

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA (42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure: (I)

cat. II	20%
cat. III	50%

(I) Si tratta di esemplificazione circa il numero delle categorie (almeno due) e all'interno del limite massimo di riduzione del 70% riferito all'ultima categoria.

Art. 6

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 7

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con l'indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

Art. 8

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Occupazioni permanenti realizzate sul territorio comunale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
2. Canone forfettario annuo € 0,65 per utenza.

3. Il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e, in ogni caso, non può essere inferiore a € 516,46.
4. L'importo unitario per utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Comune può prevedere termini e modalità diversi per il predetto versamento inviando nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per gli adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 9

RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.1 e 5)

1. Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20%
2. Le tariffe per le occupazioni temporanee previste all'art. 45, comma 2 lett. a) e c) e comma 3 del decreto 507 sono ridotte;
 - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
 - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo.

Art.10

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% per cento allorché:
 - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
 - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate, la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
 - il soggetto sottoscriva il documento - quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 11

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO (45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è ridotta per tutte le categorie al 30 per cento:
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

Art. 12

MAGGIORAZIONE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art. 13

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 42.5)

1. La superficie occupata con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari nella misura:

del 50 per cento sino a	100 mq.
del 25 per cento oltre i	100 mq.
del 10 per cento oltre i	1.000 mq.

ART. 14

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE (42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

Art. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE (42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

Art. 16

OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA (42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro

quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

Art. 17

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 18

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate :

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

Art. 19

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della

concessione revocata.

Art. 20

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 21

L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 22

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 23

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI (50 - 56.3)

Art. 24

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti (*arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo*) devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

Art. 25

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuato nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettino previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 26

RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 27

ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE (54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;
 - b) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - c) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 28

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DISTINTO PER CATEGORIE

(allegato B alla deliberazione n. 41 del 30 aprile 1994)

PRIMA CATEGORIA

Alla prima categoria appartengono:

tutte le vie e piazze dei "centri abitati" di Orvieto centro - Ciconia - Orvieto Scalo – Sferracavallo

SECONDA CATEGORIA

Alla seconda categoria appartengono:

tutte le vie e piazze dei "centri abitati" di Canale - Segheria - Ponte del Sole - Tamburino - Torre S. Severo - Morrano - Colonna di Prodo - Fossatello Bagni - Osarella - Corbara - Sugano - Strada delle Conce - Strada dell'Arcone - Strada Bagnorese - Strada di Porta Romana - Strada della Direttissima - Strada del Piano - Strada della Stazione - Strada F. di Bardano – Sugano loc. Buon Respiro – Sugano Loc. Canonica – Rocca Ripesena

TERZA CATEGORIA

Alla terza categoria appartengono:

Loc. Botto – Canale Loc Cacciata - Canale loc. Le Macchie - Canale Loc. Le Vette - Località Canale - Località Capretta – Loc. Colonna - Località Fossatello – Colonna Loc. Le Scalette – Loc. Bagni - Loc. La Svolta - Loc. Osarella - Località Padella – Loc. Pian del Vantaggio – Loc. Poggente – Loc. San Bartolomeo – Loc. san Giorgio – Loc. Sette Martiri - Corbara – Loc. Camorena - Corbara Loc. Canino - Corbara loc. Osa – Loc. Corbara – Loc. Cappuccini - Loc. Ponte del Sole - Loc. San Valentino - Loc. Tamburino - Loc. Morrano –Morrano – Loc.- San Faustino - Strada Fontana del Leone - Strada Fontana di S. Zero - Strada Salto del Livio - Loc. Acquafredda - Loc. La Badia – Loc. San Martino – Loc. Tordimonte - Loc. Prodo – Prodo Loc. Prato – Prodo loc. Titignano - Strada dell'Aeroporto - Loc. Bardano - Località Sferracavallo – Loc. Laghetto di Sugano – Loc. Pia Nuovo - Loc. Ponte Giulio - Loc. Rocca Ripesena – Sugano Loc. Biagio - Loc. Sugano - Sugano San Quirico – Loc. Torre S. Severo – Torre S. Severo Loc. Caccavelle - Torre S. Severo – Loc. Corsica.